

Matrimonio e dichiarazione di nullità

I principi basilari dell'ordinamento matrimoniale presentano il matrimonio come un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, patto che per sua natura è ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole (cf. canone 1055 § 1 del **C.D.C.**).

Le sue proprietà essenziali sono l'**unità** e l'**indissolubilità** (canone 1056).

Tra due battezzati il patto coniugale è sacramento (cf. canone 1055 § 2).

Questa realtà matrimoniale sorge dal consenso delle parti, legittimamente manifestato tra un uomo e una donna giuridicamente abili.

Il consenso è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (cf. canone 1057).

Dal patto coniugale sorge una realtà indissolubile e, se *rato et consummato*, non può essere sciolto da nessuna autorità umana (Giovanni Paolo II, *Allocuzione agli uditori della Rota Romana*, 21 gennaio 2000, n. 7).

Esprime in modo chiaro questa realtà il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (n.1640): «*Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina*». Qualora tuttavia si presenti una situazione matrimoniale fallita e «*sorgano legittimamente dei dubbi sulla validità del matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza*» (Benedetto XVI, *Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis*, n. 29).

In tale orizzonte pastorale, svolgono il loro ministero i Tribunali Ecclesiastici, offrendo ai fedeli un servizio per la ricerca della verità sulla loro situazione matrimoniale.

Infatti, «*lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari*

*opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione; questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il Giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia» (Benedetto XVI, **Allocuzione agli uditori della Rota Romana**, 28 gennaio 2006).*

Quando un Tribunale Ecclesiastico emette una sentenza sulla nullità o meno di un matrimonio, dichiara che dalla celebrazione del matrimonio è scaturito un vincolo valido oppure nullo.

Per tale motivo, non esiste un ‘*annullamento*’ del matrimonio (sebbene nell’uso corrente questo modo errato di dire sia ampiamente diffuso), bensì una ‘*dichiarazione di nullità*’ del matrimonio.